



L'attuazione della Global Minimum Tax

Considerazioni preliminari sulle disposizioni attuative dei regimi transitori semplificati

Nota di Aggiornamento

18 luglio 2024

Abstract

In data 28 maggio è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 123, il Decreto 20 maggio 2024, del Ministero dell'economia e delle finanze, recante attuazione dei regimi transitori semplificati nell'ambito della c.d. "*global minimum tax*", introdotta nel nostro ordinamento con il Titolo II del D. Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 (attuativo della riforma fiscale).

La *global minimum tax* ha la finalità di evitare che i gruppi societari con fatturato consolidato superiore a 750 milioni di euro scontino un livello di imposizione effettiva inferiore al 15 per cento nei Paesi in cui operano, ivi compresa l'Italia.

A tal fine, viene richiesto ai gruppi di raccogliere ed elaborare diversi dati con riferimento a tutti i Paesi in cui svolgono attività e di effettuare calcoli connotati da un certo grado di complessità; pertanto, con la finalità di ridurre gli oneri di *compliance* a carico dei gruppi, il D. Lgs. n. 209/2023 disciplina alcuni regimi semplificati per i quali, in presenza di determinate condizioni, l'eventuale *global minimum tax* dovuta in un dato esercizio e per un dato Paese, si assume pari a zero. L'attuazione di questa previsione è demandata a successivi decreti ministeriali.

Il Decreto 20 maggio 2024 costituisce il primo di questi decreti e regola esclusivamente i regimi transitori semplificati, che trovano applicazione soltanto per i primi anni di entrata in vigore della *global minimum tax*.

Sommario

Abstract	1
1. Premessa	4
2. Il decreto sui regimi transitori semplificati	6
2.1 Oggetto del Decreto	6
2.2 Funzionamento del regime transitorio semplificato	7
<i>Rettifiche da allocazione del prezzo di acquisto</i>	11
<i>Entità a controllo congiunto</i>	12
<i>Imprese detenute per la vendita</i>	12
<i>Entità fiscalmente trasparenti</i>	14
<i>Controllante soggetta al regime del dividendo deducibile</i>	15
<i>Entità di investimento</i>	16
<i>Stabili organizzazioni</i>	17
2.2.1 Requisito <i>de minimis</i> transitorio	17
2.2.2 Requisito dell'aliquota di imposizione effettiva semplificata	18
2.2.3 Requisito del profitto ordinario	20
2.3 Esercizio dell'opzione	22
<i>Esercizio transitorio</i>	23
2.4 Esclusioni	25
<i>Principio di coerenza nell'utilizzo dei dati</i>	26
2.5 Disposizioni antielusive	28
2.6 Regime transitorio semplificato per l'imposta minima suppletiva	31



2.7	Controlli dell'Amministrazione finanziaria	32
3.	Conclusioni	34

1. Premessa

Il Titolo II del D. Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano l'imposta minima globale (o "*global minimum tax*"), recependo le disposizioni contenute nella Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 15 dicembre 2022 (di seguito, la "**Direttiva**"). Queste ultime, a loro volta, riprendono nella quasi totalità l'impianto definito in sede OCSE/Inclusive Framework on BEPS (di seguito, "**IF**") e denominato "*Pillar Two*". Si tratta di una serie di regole, concordate a livello internazionale, volte ad impedire che un gruppo multinazionale o nazionale, con un fatturato consolidato superiore a 750 milioni di euro, possa beneficiare in un determinato Paese di un livello di imposizione effettiva inferiore al 15 per cento (di seguito, "**regole GloBE**").

Il D. Lgs. n. 209/2023 costituisce uno dei decreti delegati emanati dal Governo in attuazione della Legge 9 agosto 2023, n. 111 (c.d. "Legge delega fiscale")¹ e con l'emanazione di tali norme, dunque, l'Italia si è impegnata a garantire che le imprese operanti appartenenti ai gruppi assoggettati a questa disciplina² scontino una tassazione sui redditi con un'aliquota impositiva effettiva almeno pari al 15 per cento.

A tal fine, sono state introdotte tre nuove imposte³:

- 1) un'**imposta minima nazionale**, dovuta per le imprese⁴ o entità a controllo congiunto⁵ del gruppo soggette a bassa imposizione in Italia;
- 2) un'**imposta minima integrativa**, dovuta da imprese o entità a controllo congiunto **controllanti** localizzate in Italia con riferimento alle imprese appartenenti al gruppo soggette a bassa imposizione;
- 3) un'**imposta minima suppletiva**, dovuta da una o più imprese o entità a controllo congiunto del gruppo localizzate in Italia con riferimento alle imprese appartenenti al gruppo soggette a bassa imposizione nel caso in cui non sia applicata, in tutto o in parte, un'imposta minima integrativa equivalente o una imposta minima nazionale equivalente in altri Paesi.

L'imposta minima nazionale e l'imposta minima integrativa sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2024, mentre l'imposta minima suppletiva entrerà in vigore dal 1° gennaio 2025, fatte salve alcune specifiche e residuali ipotesi di ulteriore differimento.

¹ Nello specifico, viene data attuazione dell'articolo 3, comma 1, lett. e), della L. n. 111/2023.

² Più in dettaglio, si tratta dei gruppi con un fatturato a livello consolidato pari o superiore a 750 milioni di euro in almeno due dei quattro esercizi immediatamente precedenti quello considerato.

³ Cfr. articolo 9, comma 1, D. Lgs. n. 209/2023.

⁴ Cfr. definizione *sub* n. 34), Allegato A, D. Lgs. n. 209/2023.

⁵ Cfr. definizione *sub* n. 14), Allegato A, D. Lgs. n. 209/2023.

La normativa contenuta nel Titolo II del D. Lgs. n. 209/2023 è particolarmente complessa e richiede ai gruppi interessati notevoli investimenti in termini di tempo e risorse per raccogliere ed elaborare i dati necessari al fine di calcolare l'eventuale imposta minima dovuta (nelle sue diverse declinazioni).

In ragione di ciò, già a livello OCSE/IF è stata prevista la possibilità di applicare dei regimi semplificati che, in presenza di determinate condizioni da cui possa desumersi la sussistenza di un adeguato livello impositivo in un dato Paese, alleggeriscono gli oneri di *compliance* dei gruppi.

Questa previsione è replicata anche nel D. Lgs. n. 209/2023 che, all'articolo 39, disciplina i regimi semplificati, in presenza dei quali l'imposizione integrativa dovuta da un gruppo in relazione ad un dato Paese si ritiene pari a zero. Tale disposizione prevede che l'attuazione di questi regimi è demandata a un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il decreto ministeriale 20 maggio 2024 (di seguito, il "**Decreto**"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2024, è il primo decreto emanato in attuazione del citato articolo 39.

2. Il decreto sui regimi transitori semplificati

2.1 Oggetto del Decreto

Il Decreto disciplina esclusivamente i **regimi transitori semplificati**, ovvero i regimi applicabili per un periodo di tempo limitato che ricomprende gli esercizi che iniziano entro il 31 dicembre 2026 e terminano entro il 30 giugno 2028⁶.

Come precisato nella relazione illustrativa di accompagnamento al Decreto, la finalità di tali regimi transitori è quella di facilitare i gruppi per i primi esercizi di entrata in vigore delle nuove regole, mitigando le difficoltà che questi possono incontrare per implementare efficaci sistemi di raccolta dei dati e delle informazioni da utilizzare per eseguire i calcoli puntuali della *global minimum tax*.

I regimi in questione sono definiti sulla base dei modelli individuati e concordati a livello internazionale in ambito OCSE/IF nel documento “*Safe Harbours and Penalty Relief: Global Anti-Base Erosion Rules (Pillar Two)*”⁷.

Come anticipato in premessa, l’introduzione di regimi semplificati è disciplinata dall’articolo 39 del D. Lgs. n. 209/2023, il quale, al primo comma, stabilisce che l’applicazione di tali regimi comporta che l’imposizione integrativa dovuta da un gruppo in un esercizio per un determinato Paese si presume pari a zero ove vengano rispettate le condizioni previste da un “Accordo Internazionale sui regimi semplificati”.

A tale riguardo, occorre notare come il rimando contenuto nel citato articolo 39 abbia natura “dinamica” in quanto non si riferisce ad uno specifico accordo internazionale, ma, più in generale, a “*un insieme di regole e di condizioni concordate a livello internazionale da tutti gli Stati membri dell’Unione europea che consentono ai gruppi di beneficiare di uno o più dei regimi di semplificazione ivi previsti e disciplinati*”. Il report dell’OCSE/IF sopra menzionato, tuttavia, viene espressamente individuato nella relazione illustrativa del D. Lgs. n. 209/2023, come documento su cui, “*allo stato attuale*”, è stato raggiunto un accordo. Da ciò potrebbe desumersi, pertanto, che eventuali successive modifiche ai regimi transitori semplificati (così come l’introduzione di nuovi regimi) in sede OCSE/IF sarà rilevante, previa espressa trasposizione, anche nel nostro ordinamento.

⁶ Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dunque, si tratta degli esercizi 2024, 2025 e 2026.

⁷ Pubblicato il 15 dicembre 2022 dall’OCSE, poi confluito nell’Annex A della versione consolidata del Commentario alle regole GloBE (di seguito, “**Commentario consolidato**”).

Ugualmente, dal punto di vista interpretativo, occorrerà fare riferimento ai chiarimenti contenuti nei relativi documenti pubblicati dall'OCSE sul tema, anche nel prossimo futuro⁸.

Infine, è opportuno segnalare che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Decreto, le disposizioni di quest'ultimo devono essere interpretate ed applicate tenendo conto delle definizioni contenute nel D. Lgs. n. 209/2023.

2.2 Funzionamento del regime transitorio semplificato

Il regime in esame, come anticipato, consente di considerare pari a zero l'imposizione integrativa dovuta dal gruppo in un dato esercizio e con riferimento ad un determinato Paese senza che occorra calcolare l'aliquota di imposizione effettiva⁹ e l'eventuale importo dell'imposizione integrativa in base alle regole ordinarie¹⁰. La *ratio* sottesa alla deroga è quella di evitare i complessi calcoli richiesti a regime laddove, in presenza di uno dei tre requisiti di seguito illustrati, il Paese in questione presenti un basso rischio fiscale. Nello specifico, i tre requisiti alternativi da rispettare sono i seguenti:

- 1) requisito **de minimis transitorio**;
- 2) requisito riguardante l'**aliquota di imposizione effettiva semplificata**;
- 3) requisito del **profitto ordinario**.

La natura "semplificata" del regime è ascrivibile, in primo luogo, alla fonte da cui ricavare i dati necessari per verificare il rispetto dei requisiti sopra indicati. Si tratta, infatti, della Rendicontazione Paese per Paese (o "*Country-by-Country Report*" o "CbCR"), disciplinata, con riferimento all'Italia, dall'articolo 1, commi 145 e 146, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 ("Legge di Bilancio 2016") e dai relativi provvedimenti attuativi¹¹. Come noto, quest'ultimo consiste in un adempimento che comporta l'onere di comunicare annualmente, in Italia,

⁸ In tal senso, si veda l'articolo 9, comma 3, del D. Lgs. n. 209/2023, il quale stabilisce che le disposizioni del Titolo II del D. Lgs. n. 209/2023 sono interpretate e applicate tenendo conto del Commentario (e successive modificazioni) e delle guide amministrative. Il Decreto, nel preambolo, si limita a richiamare soltanto l'articolo 39 del D. Lgs. n. 209/2023 e non anche l'articolo 9; tuttavia, dato che tale ultima disposizione è applicabile anche all'articolo 39, appare corretto ritenere che i principi in esso contenuti siano applicabili anche al Decreto in quanto attuativo dell'articolo 39 citato.

⁹ Secondo l'articolo 33, comma 1, del D. Lgs. n. 209/2023 prevede che "[...] *L'aliquota di imposizione effettiva è pari al rapporto tra le imposte rilevanti rettifiche del Paese e il reddito netto rilevante del Paese* [...]".

¹⁰ Ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del D. Lgs. n. 209/2023, "*l'aliquota di imposizione integrativa di un Paese, relativa ad un esercizio, è data dalla differenza tra l'aliquota minima di imposta del 15 per cento e l'aliquota di imposta effettiva* [...]".

¹¹ Cfr. Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 febbraio 2017, Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 agosto 2019, Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 novembre 2017, Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'11 dicembre 2017, Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 ottobre 2020.

all’Agenzia delle Entrate una serie di dati riguardanti il gruppo multinazionale, distinti per Paese in cui opera il gruppo. Come si vedrà, pertanto, i principali dati rilevanti per verificare la sussistenza dei requisiti sopra indicati dovrebbero essere già nella disponibilità delle imprese, in quanto utilizzati per la predisposizione del CbCR.

Ai fini in esame, il CbCR, tuttavia, deve essere “qualificato”, ovvero deve riportare i dati contenuti in “Rendiconti Finanziari Qualificati”. L’articolo 11, comma 1, numero 11), del Decreto, definisce tali:

- a) i rendiconti utilizzati per la predisposizione del bilancio consolidato della controllante capogruppo;
- b) i bilanci o rendiconti separati delle imprese predisposti in base a principi contabili conformi o in base a principi contabili autorizzati, a condizione che le informazioni ivi riportate siano predisposte esclusivamente in base a tali principi e siano affidabili;
- c) nel caso di un’impresa che non è consolidata linea per linea a causa delle sue dimensioni o in base al principio di rilevanza e il cui bilancio non ricade nell’ipotesi *sub b)*, i bilanci di tale impresa utilizzati per la predisposizione della Rendicontazione Paese per Paese del gruppo.

Con riferimento alla disciplina interna, la relazione illustrativa al Decreto definisce espressamente il CbCR, di cui all’articolo 1, comma 145, della L. n. 208/2015, come “CbCR Qualificato”¹².

Occorre precisare che la natura “qualificata” di un CbCR è verificata separatamente per ogni singolo Paese testato; pertanto, ben potrebbe darsi il caso in cui un CbCR sia considerato qualificato per un Paese testato, ma non per un altro¹³.

L’ambito soggettivo del CbCR è riservato ai gruppi multinazionali con fatturato consolidato, conseguito nel periodo d’imposta precedente a quello di rendicontazione, pari ad almeno 750 milioni di euro¹⁴. Vi è, pertanto, una sostanziale, ma non esatta, coincidenza dell’ambito soggettivo del CbCR e dei gruppi multinazionali interessati dalla *global minimum tax*. Occorre notare, infatti, che il periodo di monitoraggio del fatturato consolidato è diverso: (i)

¹² Si ricorda che, ai sensi del punto 4.2 del Provvedimento prot. 275956 del 28 novembre 2017 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, “[L]e entità di cui al punto 2 [ovvero, le entità tenute alla rendicontazione Paese per Paese, ndr.] possono scegliere di utilizzare i dati desunti (i) dal processo di preparazione del bilancio consolidato, (ii) dai singoli bilanci di esercizio predisposti dalle entità appartenenti al gruppo (iii) dalla relativa contabilità interna (iv) dalla contabilità tenuta per fini di vigilanza regolamentare”.

¹³ Cfr. Commentario consolidato, Annex A, par. 76.

¹⁴ Cfr. articolo 1, comma 1, numero 4), del D.M. 23 febbraio 2017 e punto 2.1 del Provvedimento prot. 275956 del 28 novembre 2017 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

il periodo d'imposta precedente nel caso del CbCR e (ii) almeno due dei quattro esercizi precedenti nel caso della *global minimum tax*¹⁵.

Può, dunque, accadere che un gruppo multinazionale ricada nel novero dei soggetti tenuti ad applicare le disposizioni di cui al Titolo II del D. Lgs. n. 209/2023, ma non sia tenuto a predisporre e presentare il CbCR (e viceversa).

In tali ipotesi e, più in generale, nei casi di soggetti non tenuti all'obbligo di rendicontazione Paese per Paese (si pensi, ad esempio, ai gruppi nazionali), si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 13 del Decreto. Tale disposizione, difatti, stabilisce che i gruppi che, con riferimento ad un dato esercizio, non sono tenuti a predisporre il CbCR possono comunque beneficiare del regime transitorio semplificato se compilano l'apposita sezione della comunicazione rilevante¹⁶ riguardante i regimi di semplificazione. In questo caso, andranno considerati i valori dei ricavi totali¹⁷ e dell'utile *ante* imposte¹⁸ indicati nei rendiconti finanziari qualificati che sarebbero stati riportati nel CbCR qualificato se tali soggetti fossero stati obbligati alla sua presentazione. Nello specifico, si tratta dei ricavi totali e dell'utile (o perdita) *ante* imposte che sarebbero stati riportati nel CbCR in base alla disciplina prevista nel Paese della controllante capogruppo. La relazione illustrativa – in linea con quanto previsto dall'OCSE¹⁹ – precisa che, nel caso in cui detto Paese non preveda un tale obbligo, occorre indicare gli importi che sarebbero stati segnalati in conformità al *Final Report* dell'OCSE sull'*Action 13*²⁰ del Progetto BEPS e alla guida OCSE sull'implementazione della rendicontazione Paese per Paese²¹.

Come specificato nella relazione illustrativa, una tale previsione consente di evitare una disparità di trattamento ingiustificata.

¹⁵ Cfr. articolo 10, comma 1, D. Lgs. n. 209/2023.

¹⁶ Cfr. articolo 51, D. Lgs. n. 209/2023.

¹⁷ L'articolo 1, comma 1, n. 13), del Decreto, definisce, in generale, ai fini dell'applicazione dei regimi transitori semplificati, "ricavi" totali: "*l'importo dei ricavi totali del gruppo nel Paese riportati nella rendicontazione Paese per Paese qualificata o il corrispondente importo che il gruppo nazionale avrebbe riportato nella rendicontazione Paese per Paese qualificata se fosse stato obbligato*".

¹⁸ L'articolo 1, comma 1, n. 14), del Decreto, definisce, in generale, ai fini dell'applicazione dei regimi transitori semplificati, "utile *ante* imposte" o "perdita *ante* imposte"; "*l'importo rispettivamente dell'utile o della perdita ante imposte del gruppo nel Paese come rilevato nella rendicontazione Paese per Paese qualificata o il corrispondente importo che il gruppo nazionale avrebbe riportato nella rendicontazione Paese per Paese qualificata se fosse stato obbligato a predisporla*".

¹⁹ Cfr. Commentario consolidato, Annex A, par. 85.

²⁰ OCSE (2015), *Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, Action 13 - 2015 Final Report*, OCSE/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Parigi, <http://dx.doi.org/10.1787/9789264241480-en>.

²¹ OCSE (2024), *Guidance on the Implementation of Country-by-Country Reporting: BEPS Action 13*, OCSE, Parigi, <https://www.oecd.org/ctp/guidance-on-the-implementation-of-country-by-country-reporting-beps-action-13.pdf>.

Occorre notare, inoltre, che il “Paese testato” – inteso come il Paese (in senso figurato, una sorta di giurisdizione fittizia identificata ai soli fini del regime transitorio semplificato) per cui si verifica il ricorrere di almeno un requisito utile per l’applicazione del regime in esame – non necessariamente coincide con il Paese ai fini del CbCR²². All’interno di un medesimo Paese, infatti, possono identificarsi, in principio, diversi Paesi testati; nello specifico, ad esempio, possono costituire rispettivamente distinti Paesi testati all’interno di un medesimo Paese: (i) tutte le imprese di un gruppo; (ii) tutte le entità appartenenti ad un gruppo a controllo congiunto; (iii) ogni singola entità a controllo congiunto²³; più in generale, dovrebbero considerarsi “Paesi testati” gli ambiti applicativi indicati all’articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale in tema di imposta minima nazionale²⁴.

Per quanto concerne i valori dei ricavi totali e dell’utile *ante* imposte da considerare ai fini del regime transitorio semplificato, un’importante disposizione è contenuta nell’articolo 2, comma 6, del Decreto. Si stabilisce, infatti, che detti valori, contenuti nei rendiconti finanziari qualificati, non devono essere modificati in dipendenza del trattamento fiscale degli elementi che concorrono a determinarli²⁵.

Sul punto, la relazione illustrativa sembra integrare tale disposizione. Nello specifico, viene posto l’esempio di un pagamento infragruppo, trattato come ricavo nel rendiconto finanziario qualificato del destinatario e come costo nel rendiconto finanziario qualificato del pagatore; in tal caso – precisa la relazione – il pagamento deve essere inserito nei ricavi totali e nell’utile *ante* imposte rilevanti per il regime transitorio semplificato, indipendentemente dal trattamento fiscale dell’operazione nel Paese del destinatario o del pagatore “*e il trattamento di tale operazione del Rapporto CbC*”. Ai fini in esame, dunque, occorre “depurare” i valori dei ricavi totali e dell’utile *ante* imposte da eventuali diversi trattamenti fiscali o relativi alla loro inclusione nel CbCR²⁶.

²² Si veda sul punto la relazione illustrativa al Decreto.

²³ Cfr. Commentario consolidato, Annex A, par. 67, in cui viene riportato anche il seguente esempio: un gruppo multinazionale possiede dieci imprese e due differenti gruppi a controllo congiunto nel Paese A. Tale gruppo, quindi, presenta tre diversi Paesi testati ai fini del regime transitorio semplificato: uno relativo alle dieci imprese e gli altri due, rispettivamente, afferenti i due gruppi a controllo congiunto.

²⁴ D.M. 1° luglio 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 159 del 9 luglio 2024.

²⁵ L’articolo 2, comma 7, del Decreto, prevede, inoltre, che l’utile *ante* imposte che tiene conto di una perdita netta da valutazione di partecipazioni non deve essere rettificato qualora la perdita netta sia di importo non superiore a 50 milioni di euro. La “perdita netta da valutazione di partecipazioni” è definita come una perdita, al netto degli utili, contabilizzata in un Paese in relazione a variazioni del *fair value* di partecipazioni diverse da partecipazioni di portafoglio.

²⁶ Sul punto, si segnala il par. 7.1 dell’ultima versione delle istruzioni sul CbCR rilasciate dall’OCSE. Cfr. OCSE (2024), *Guidance on the Implementation of Country-by-Country Reporting: BEPS Action 13*, OECD, Parigi.

Rettifiche da allocazione del prezzo di acquisto

L'articolo 11 del Decreto contiene una deroga al principio in base al quale i rendiconti finanziari qualificati non devono essere rettificati ai fini del regime transitorio semplificato. Nello specifico, si dispone che, nel caso in cui il gruppo abbia allocato o incorporato rettifiche relative alla allocazione del prezzo di acquisto (di seguito, “PPA”) di un'impresa nei rendiconti utilizzati per la preparazione del bilancio consolidato o nel bilancio separato dell'impresa, tali rendiconti separati non sono considerati “qualificati” ai fini del Decreto²⁷.

È prevista, tuttavia, la possibilità di considerare “qualificati” anche i rendiconti che includono le rettifiche da PPA in presenza di due condizioni congiunte.

La prima condizione – denominata “**principio di coerenza**” – richiede che il gruppo abbia presentato un CbCR per ogni esercizio con inizio successivo al 31 dicembre 2022, includendo le rettifiche da PPA oppure che tali rettifiche siano state imposte per legge o regolamento²⁸.

La seconda condizione, da soddisfare congiuntamente alla prima, è relativa alla “**rettifica del valore dell'avviamento**” e prevede che la riduzione dell'utile di un'impresa conseguente ad un *impairment* dell'avviamento riferibile a operazioni successive al 30 novembre 2021 deve essere portata ad incremento dell'utile *ante* imposte, sia per verificare il requisito dell'aliquota di imposizione effettiva semplificata²⁹ (articolo 4 del Decreto) che quello del profitto ordinario (articolo 5 del Decreto).

²⁷ Tale previsione risulta coerente con quanto previsto nella relazione illustrativa a commento dell'articolo 22, comma 1, del D. Lgs. n. 209/2023 e nel Commentario consolidato, articolo 3.1.2, par. 3; quest'ultimo, in particolare, con riferimento alla determinazione dell'utile o perdita contabile, prevede che “*adjustments to income or expense attributable to purchase accounting for an acquired business (irrespective of when the business was acquired) that are reflected in the MNE Group's consolidated accounts, rather than a Constituent Entity's separate accounts, are not taken into account in the computation of a Constituent Entity's Financial Accounting Net Income or Loss*”. Sono previste delle regole specifiche con riferimento alle operazioni avvenute prima del 1° dicembre 2021 (cfr. Commentario consolidato, articolo 3.1.2, par. 4).

²⁸ La relazione illustrativa chiarisce la condizione con il seguente esempio. Si ipotizzi il caso di un gruppo che ha inviato il CbCR per l'anno precedente (2023 con entrata in vigore delle regole GloBE nel 2024) senza considerare le rettifiche PPA. In questa ipotesi, la condizione in esame non sarebbe soddisfatta; il gruppo, infatti, non potrà iniziare dal 2024 a includere queste rettifiche nei rendiconti finanziari e considerarli “qualificati”. Tuttavia, laddove il gruppo inizi ad includere nei rendiconti le rettifiche PPA a partire dal 2024 in virtù di obblighi legislativi o regolamentari, tali rendiconti potranno essere considerati “qualificati”.

²⁹ Questo a condizione che i rendiconti finanziari non includano un riversamento di imposte differite o un riconoscimento di imposte anticipate in relazione all'*impairment* dell'avviamento.

Entità a controllo congiunto

Un importante principio definito nel Decreto riguarda l'applicazione delle disposizioni in esame rispetto alle entità a controllo congiunto³⁰ e ai gruppi a controllo congiunto³¹. L'articolo 2, comma 2, del Decreto, infatti, dispone che il regime transitorio semplificato si applica in maniera autonoma a ciascuna entità a controllo congiunto o a ciascun gruppo a controllo congiunto, in base agli importi indicati nei rispettivi rendiconti finanziari qualificati.

La regola speciale per tali soggetti si giustifica in quanto questi ultimi non sono compresi nell'ambito soggettivo del CbCR³² e, in assenza di una tale previsione, dovrebbero essere esclusi dall'applicazione del regime transitorio semplificato. In questo modo, invece, si stabilisce una fonte diversa per reperire i dati necessari (*i.e.* i rendiconti finanziari qualificati), consentendo alle entità a controllo congiunto ed ai gruppi a controllo congiunto di beneficiare del regime transitorio semplificato in presenza dei requisiti necessari.

Tali soggetti, dunque, costituiscono, ai fini in esame, un "Paese testato" separato per cui va effettuata un'analisi distinta della sussistenza dei requisiti previsti dalla norma. Pertanto, se, ad esempio, nel medesimo Paese si trovano due entità appartenenti al gruppo e una entità a controllo congiunto, dovranno essere effettuate due verifiche separate per l'applicazione del regime transitorio semplificato: (*i*) una per le due entità e (*ii*) l'altra per l'entità a controllo congiunto.

Una tale previsione, inoltre, risulta coerente con quanto stabilito dalle regole ordinarie sulla *global minimum tax*, laddove il calcolo dell'imposizione integrativa per le entità a controllo congiunto e i gruppi a controllo congiunto viene effettuato in via separata rispetto al gruppo multinazionale o nazionale.

Imprese detenute per la vendita

Un'altra fattispecie particolare, disciplinata dall'articolo 2, commi 3 e 4, del Decreto, riguarda le imprese detenute per la vendita (*entities held for sale*). Per tali imprese può generarsi una diversità di trattamento ai fini CbCR e ai fini *Pillar Two*. Difatti, laddove queste non siano incluse nel bilancio consolidato, non sono considerate nella redazione del CbCR;

³⁰ Per la definizione di "entità a controllo congiunto", si veda l'Allegato A, n. 14), del D. Lgs. n. 209/2023. L'articolo 43 del D. Lgs. n. 209/2023 prevede una disciplina specifica per tali soggetti, stabilendo, in sintesi, che il calcolo dell'imposizione integrativa relativa a ogni entità a controllo congiunto è effettuato separatamente.

³¹ I gruppi a controllo congiunto, ai fini del calcolo dell'imposizione integrativa, sono considerati come un distinto gruppo multinazionale o nazionale (cfr. articolo 43, comma 2, D. Lgs. n. 209/2023).

³² Il punto 2.1 del Provvedimento del 28 novembre 2017 dispone che "[s]ono incluse nella rendicontazione paese per paese le sole entità appartenenti al gruppo [...] che si consolidano integralmente o con il metodo del pro-rata, secondo i principi contabili applicabili, con esclusione delle entità che si consolidano con il metodo del patrimonio netto" (come, appunto, le entità a controllo congiunto).

diversamente, in base alle regole ordinarie di cui al Titolo II del D. Lgs. n. 209/2023, le imprese detenute per la vendita sono rilevanti. Più in dettaglio, la definizione di “gruppo” di cui all’Allegato A, n. 25), lettera a), del D. Lgs. n. 209/2023, comprende anche le imprese escluse dal bilancio consolidato della controllante capogruppo unicamente a causa del fatto che sono detenute per la vendita.

La diversità di trattamento di tali imprese, ai fini CbCR ed ai fini *Pillar Two*, non comporta l’inapplicabilità *tout court* alle medesime del regime transitorio semplificato, ma impone l’adozione di alcuni accorgimenti.

In primo luogo, i dati delle imprese detenute per la vendita non rilevano per la verifica dei requisiti necessari per fruire del regime transitorio semplificato, a meno che non siano inclusi nel CbCR qualificato (o lo sarebbero stati se il gruppo fosse stato obbligato e predisporlo). Una parziale deroga a questa regola è contenuta nell’articolo 3, comma 2, del Decreto, il quale dispone che i ricavi (ma non l’utile *ante* imposte) delle imprese detenute per la vendita, che non sono già inclusi nel CbCR qualificato, devono essere aggiunti ai ricavi totali dell’esercizio considerato ai fini della verifica del requisito *de minimis* (su cui si veda *infra*).

Viene previsto, poi, che gli effetti del regime transitorio semplificato sono estesi a tali imprese se queste sono localizzate in un Paese rispetto al quale il gruppo rispetta uno dei requisiti necessari ed effettua la relativa opzione³³. Sul punto, l’OCSE precisa che sarebbe contrario alla *ratio* del regime transitorio semplificato escludere tali imprese laddove localizzate in un Paese per cui almeno uno dei requisiti sia soddisfatto³⁴. Secondo l’organizzazione, infatti, le imprese detenute per la vendita potrebbero essere in utile o in perdita così come localizzate in un Paese ad alta o a bassa tassazione, pertanto, l’applicazione del regime transitorio semplificato anche per loro non mina necessariamente l’integrità delle regole del *Pillar Two*.

Se, da una parte, tali conclusioni appaiono condivisibili, non altrettanto coerente appare la scelta di escludere i dati afferenti alle imprese detenute per la vendita dalla verifica dei requisiti necessari per l’applicazione del regime transitorio semplificato. Peraltro – come si avrà modo di comprendere meglio nel paragrafo successivo – la scelta di includere i ricavi delle imprese destinate alla vendita esclusivamente per la verifica della soglia di ricavi totali ai fini dell’applicazione del requisito *de minimis* appare penalizzante.

³³ Il medesimo principio si applica per le imprese partecipate in misura minoritaria, come definite dall’articolo 38 del D. Lgs. n. 209/2023.

³⁴ Cfr. Commentario Consolidato, Annex A, par. 37.

Entità fiscalmente trasparenti

Un'altra categoria di soggetti cui è dedicata un'apposita disciplina è quella delle entità fiscalmente trasparenti³⁵. A tale riguardo, si ricorda che, nell'ambito del *Pillar Two*, tali soggetti sono sottoposti ad un trattamento particolare; infatti, secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 4, del D. Lgs. n. 209/2023, l'utile/perdita contabile netta di un'entità fiscalmente trasparente, diversa dalla controllante capogruppo, che residua dopo l'applicazione di determinate riduzioni previste dai commi 1-3 del medesimo articolo (ad esempio, relativamente alla quota di utile/perdita contabile netta imputata ad una stabile organizzazione e/o a soggetti estranei al Gruppo), è allocato alle sue imprese proprietarie in proporzione alle partecipazioni agli utili da queste detenute.

Coerentemente, l'articolo 2, comma 5, del Decreto, prevede che i ricavi totali, l'utile/perdita *ante* imposte, le imposte rilevanti semplificate e ogni altro dato o bene registrato o detenuto da tali soggetti è attribuito proporzionalmente alle sue stabili organizzazioni e/o alle sue imprese proprietarie per la verifica dei requisiti necessari per applicare il regime transitorio semplificato.

Sul punto, la relazione illustrativa precisa che l'attribuzione contestuale di tali valori alla stabile organizzazione e alle imprese proprietarie dell'entità trasparente si realizza quando non tutti i ricavi totali, l'utile *ante* imposte e le imposte rilevanti semplificate sono attribuibili ad una stabile organizzazione.

Diverso è il caso in cui l'entità trasparente sia la controllante capogruppo.

In tale ipotesi, infatti, l'importo dell'utile/perdita contabile che residua dopo le riduzioni di cui all'articolo 26, commi 1-3, del D. Lgs. n. 209/2023, è allocato alla medesima controllante e non ai suoi proprietari, in quanto non membri del gruppo tenuto ad applicare l'imposizione integrativa.

In questo specifico caso, tuttavia, è previsto un regime particolare, giustificato dal fatto che, in sua assenza, il livello di imposizione effettiva per la controllante capogruppo che si configuri come entità fiscalmente trasparente sarebbe molto basso o nullo. Ai sensi dell'articolo 45 del D. Lgs. n. 209/2023, dunque, al ricorrere di talune condizioni, il reddito rilevante dell'entità capogruppo è ridotto in misura pari alla quota dello stesso che è attribuibile ai titolari delle sue partecipazioni. Questo regime si applica, in sintesi³⁶, qualora i titolari delle partecipazioni contabilizzino gli utili della entità fiscalmente trasparente secondo il criterio del c.d. "*mark-to-market*" e siano assoggettati ad imposizione con

³⁵ Cfr. definizione di cui al n. 21) dell'Allegato A del D. Lgs. n. 209/2023.

³⁶ Per un approfondimento delle condizioni, si veda l'articolo 45 del D. Lgs. n. 209/2023.

un'aliquota nominale pari o superiore al 15 per cento o, in alternativa, qualora l'importo complessivo delle imposte rilevanti rettificata della controllante capogruppo e delle imposte dovute, su tale reddito, dai titolari della partecipazione, sia pari o superiore all'importo corrispondente al prodotto tra tale quota di reddito e il 15 per cento³⁷.

La specificità della fattispecie di un'entità fiscalmente trasparente che si qualifica come controllante capogruppo trova riscontro anche nell'ambito del regime transitorio semplificato.

A tale riguardo, l'articolo 8 del Decreto stabilisce che il regime transitorio semplificato non si applica alla controllante capogruppo trasparente, a meno che "tutte"³⁸ le partecipazioni in tale entità trasparente non siano detenute da "persone qualificate"³⁹ o tutto il suo reddito sia attribuito a una o più stabili organizzazioni, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 45, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 209/2023⁴⁰.

Controllante soggetta al regime del dividendo deducibile

Una previsione specifica è contenuta nell'articolo 8, comma 2, del Decreto, con riguardo alla controllante capogruppo soggetta al regime del dividendo deducibile, disciplinato dall'articolo 46 del D. Lgs. n. 209/2023.

Ebbene, con riferimento a tali soggetti, la disposizione richiamata stabilisce che, se la controllante capogruppo è soggetta al regime del dividendo deducibile, il suo utile (o la sua perdita) *ante* imposte è ridotto nella misura in cui esso è distribuito o attribuibile a persone

³⁷ Dalla formulazione dell'articolo 45 del D. Lgs. n. 209/2023 – il quale fa riferimento al titolare della singola quota di partecipazione – sembrerebbe potersi desumere che la riduzione in esame trovi applicazione *pro quota*; in altri termini, qualora alcuni titolari rispettino il requisito ed altri no, la riduzione non è esclusa, ma si applica *pro quota* soltanto in relazione alle quote di partecipazioni detenute dai primi. Tale interpretazione è più chiaramente confermata dal Commentario consolidato all'articolo 7.1.1, par. 8, ove si prevede che "[t]he rules of Article 7.1.1 [delle Model Rules, corrispondente all'articolo 45 menzionato, ndr.] apply with respect to each Ownership Interest. The UPE will reduce its GloBE Income by the amount of GloBE Income attributable to each Ownership Interest that meets a criterion in paragraphs (a) to (c). The remainder of the income, if any, will be included in the computation of the UPE's GloBE Income or Loss and included in the computation of the Net GloBE Income for the jurisdiction under Article 5.1.2".

³⁸ Precisazione inserita nella relazione illustrativa.

³⁹ Per "persona qualificata" si intende il titolare della partecipazione nell'entità trasparente, soggetto ad imposizione in un periodo d'imposta che termina entro i dodici mesi successivi a quello in cui termina l'esercizio in esame, con un'aliquota nominale pari o superiore al 15 per cento. Rientra in tale definizione altresì il titolare della partecipazione soggetto ad imposte sulla quota di reddito della controllante capogruppo che, sommate all'importo delle imposte rilevanti rettificata della medesima, sono pari o superiori all'importo corrispondente al prodotto tra la suddetta quota di reddito e il 15 per cento (cfr. articolo 8, comma 3, lettera a), del Decreto).

⁴⁰ La *ratio* di tale esclusione è esplicitata nel Commentario consolidato, Annex A, paragrafi 46 – 50 ed è ascrivibile, in sintesi, al fatto che i dati dell'entità trasparente controllante capogruppo potrebbero non essere inclusi nel CbCR, mentre potrebbero rilevare ai fini del *Pillar Two*. In questo modo, dunque, potrebbe realizzarsi un disallineamento tra le informazioni reperibili nel CbCR e quelle rilevanti in base alle regole GloBE.

qualificate⁴¹ in relazione alle partecipazioni da esse detenute nella controllante capogruppo. Nella stessa misura sono ridotte le imposte rilevanti relative a tale utile (o perdita). Tale previsione è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 46 del D. Lgs. n. 209/2023, cui si rimanda per maggiori dettagli⁴².

Entità di investimento

Le entità di investimento⁴³ residenti in un Paese ai fini del CbCR qualificato non possono accedere al regime transitorio semplificato. Tale previsione non impedisce alle imprese ed entità a controllo congiunto localizzate nel Paese di residenza della entità di investimento e nel Paese di residenza delle imprese partecipanti della medesima di beneficiare del regime transitorio semplificato, in presenza delle relative condizioni.

Nel caso in cui l'entità di investimento opti per il regime di cui all'articolo 49 (*Opzione per trattare un'entità di investimento come una entità fiscalmente trasparente*) o per quello disciplinato dall'articolo 50 (*Opzione per il regime della distribuzione imponibile*) del D. Lgs. n. 209/2023, l'utile (perdita) *ante* imposte, i ricavi totali e le imposte rilevanti semplificate (si veda *infra*) della stessa rilevano soltanto nel Paese delle sue imprese proprietarie, in misura corrispondente alle loro partecipazioni nella medesima.

Qualora, invece, non siano esercitate le opzioni di cui agli articoli 49 e 50 del D. Lgs. n. 209/2023, l'entità di investimento dovrà effettuare un calcolo separato dell'imposizione integrativa dovuta, a meno che tutte le sue imprese proprietarie siano residenti⁴⁴ nel medesimo Paese. Si tratta, dunque, di una deroga alla esclusione delle entità di investimento dal regime transitorio semplificato.

⁴¹ A tali fini, per "persona qualificata" si intende il percettore del dividendo distribuito dalla controllante capogruppo che è assoggettato ad imposizione in un periodo d'imposta che termina entro i dodici mesi successivi all'esercizio di riferimento con un'aliquota di imposizione pari o superiore al 15 per cento; oppure il percettore del dividendo soggetto ad imposte sul dividendo che, sommate all'importo delle imposte rilevanti rettifiche della controllante capogruppo, sono pari o superiori al prodotto tra il reddito rilevante della controllante capogruppo, al lordo del dividendo deducibile distribuito, e l'aliquota minima d'imposta (per maggiori approfondimenti, si veda la relazione illustrativa a commento dell'articolo 8, comma 3, del Decreto).

⁴² Il Commentario consolidato, Annex A, par. 52 e 53, chiarisce la *ratio* di tale regola specifica, in assenza della quale si potrebbe determinare una sottostima dell'aliquota di imposizione effettiva della controllante capogruppo. Difatti, la deduzione del dividendo – di norma – è una deduzione fiscale, non qualificata come costo ai fini contabili e, pertanto, senza alcuna incidenza sull'utile (perdita) contabile *ante* imposte. Inoltre, le eventuali imposte versate dai soci della controllante capogruppo sul dividendo non rilevano ai fini GloBE. In altri termini, in assenza di tali regole specifiche, l'utile *ante* imposte, indicato nel CbCR qualificato, sarebbe maggiore e le eventuali imposte pagate sul dividendo non sarebbero rilevanti per il calcolo dell'aliquota di imposizione effettiva.

⁴³ Per la definizione di "entità di investimento" si veda l'Allegato A, n. 17), del D. Lgs. n. 209/2023. Le disposizioni dell'articolo 9 del Decreto non si applicano alle entità di investimento che si qualificano come "entità fiscalmente trasparenti" in base all'Allegato A, n. 17), lettera a), del D. Lgs. n. 209/2023.

⁴⁴ L'articolo 9, comma 3, del Decreto, in questo caso utilizza il termine "residenti" e non "localizzate".

Stabili organizzazioni

L'articolo 12, comma 1, del Decreto, stabilisce che, per la verifica dei requisiti di accesso al regime transitorio semplificato, una stabile organizzazione deve utilizzare i dati riportati nel proprio rendiconto finanziario qualificato. Nell'ipotesi in cui questo non sia disponibile, il gruppo ha la possibilità di determinare i valori dell'utile (perdita) *ante* imposte e dei ricavi totali in base ai dati riportati nei rendiconti separati predisposti dalla casa madre per finalità finanziarie, fiscali, regolamentari o di controllo interno di gestione⁴⁵.

Viene stabilito, inoltre, che, al fine di evitare una duplicazione, i dati relativi a una stabile organizzazione rilevano solo nel Paese in cui questa è localizzata e non possono essere utilizzati dalla casa madre per verificare la sussistenza dei requisiti di accesso al regime transitorio semplificato nel proprio Paese.

2.2.1 Requisito *de minimis* transitorio

Il primo dei tre requisiti alternativi necessari per beneficiare del regime transitorio semplificato è quello c.d. "***de minimis* transitorio**", disciplinato dall'articolo 3 del Decreto.

Per rispettare tale requisito, il gruppo, con riferimento al singolo "Paese testato", deve soddisfare entrambe le seguenti condizioni:

- a) ricavi totali inferiori a 10 milioni di euro;
- b) utile *ante* imposte inferiore a 1 milione di euro o perdita *ante* imposte⁴⁶.

La condizione *sub* b) si considera soddisfatta in caso di perdita *ante* imposte, indipendentemente dal suo ammontare.

Come indicato nel paragrafo precedente, inoltre, per la verifica della condizione *sub* a), i ricavi delle imprese detenute per la vendita, che non sono già inclusi nel CbCR qualificato, devono essere aggiunti ai ricavi totali dell'esercizio considerato. Non è prevista un'analoga disposizione per la condizione relativa all'utile *ante* imposte.

⁴⁵ Si veda sul punto OCSE (2015), *Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, Action 13 - 2015 Final Report*, OCSE/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Parigi. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264241480-en>.

⁴⁶ Il Commentario consolidato, Annex A, parr. 16-17, precisa che il requisito in esame si applica in maniera analoga alla esclusione *de minimis* prevista in via ordinaria dall'articolo 37 del D. Lgs. n. 209/2023, con la sola differenza che nel primo caso le condizioni sono verificate in relazione ai valori effettivi del periodo d'imposta corrente, mentre l'articolo 37 citato considera i valori medi, calcolati per l'esercizio in esame e per i due precedenti.

2.2.2 Requisito dell'aliquota di imposizione effettiva semplificata

Il secondo requisito alternativo è soddisfatto nel caso in cui l'aliquota di imposizione effettiva semplificata risulti uguale o superiore alla aliquota di imposizione transitoria.

L'**aliquota di imposizione effettiva semplificata** è determinata, in relazione ad un Paese "testato", dal rapporto tra:

- le imposte rilevanti semplificate (numeratore) e
- l'utile *ante* imposte (denominatore).

Le **imposte rilevanti semplificate**, a loro volta, sono identificate come le imposte sul reddito del Paese riportate nella voce "imposte" dei rendiconti finanziari qualificati del gruppo, al netto degli importi che non rappresentano imposte rilevanti e degli importi relativi alle posizioni fiscali incerte riportate nei rendiconti. Tali dati, dunque, non sono ricavati dal CbCR, ma direttamente dai rendiconti finanziari in quanto il primo, a differenza dei secondi, non include anche la fiscalità differita che, invece, occorre considerare nel calcolo dell'aliquota di imposizione effettiva semplificata. Le imposte indicate nei rendiconti finanziari qualificati, tuttavia, rilevano a condizione che il reddito cui si riferiscono sia incluso nel CbCR qualificato.

La portata semplificatoria del regime in esame è evidente nella misura in cui non occorre apportare alle imposte rilevanti, in questa sede, le variazioni in aumento ed in diminuzione previste in via ordinaria dall'articolo 28 del D. Lgs. n. 209/2023. Non è, inoltre, necessario a tal fine imputare le imposte tra le imprese e le entità del gruppo, secondo quanto previsto dall'articolo 31 del D. Lgs. n. 209/2023.

Con riferimento alla nozione di "posizioni fiscali incerte", né i documenti OCSE né il Decreto o la relazione illustrativa forniscono una definizione. Data l'evidente ispirazione ai principi contabili in merito a diversi aspetti del *Pillar Two*⁴⁷, appare ragionevole richiamare la definizione di "posizioni fiscali incerte" contenute negli stessi⁴⁸, in particolare quella fornita dall'interpretazione IFRC 23 (*Uncertainty over Income Tax Treatments*). Quest'ultimo

⁴⁷ Si ricorda al riguardo che l'articolo 9, comma 4, del D. Lgs. n. 209/2023, stabilisce che "[q]uando non diversamente disposto o quando il contesto non richiede diversamente, i termini e i concetti contabili utilizzati nel presente titolo sono da interpretare in modo coerente con il significato loro attribuito nei principi contabili conformi o autorizzati".

⁴⁸ Una tale lettura sembrerebbe, in parte, confermata dalla precisazione contenuta nella relazione illustrativa all'articolo 4 del Decreto, laddove si ritiene che la rimozione delle posizioni fiscali incerte dal novero delle imposte rilevanti semplificate "non richiede al gruppo un onere di compliance aggiuntivo considerato che le imposte sul reddito e le posizioni fiscali incerte trovano ordinariamente evidenza in voci distinte dei bilanci di verifica che vengono utilizzati per la predisposizione dei Rendiconti Finanziari Qualificati".

definisce come “trattamento fiscale incerto” *“un trattamento fiscale la cui accettazione da parte dell’autorità fiscale competente ai sensi della normativa fiscale è incerta”*⁴⁹.

La relazione illustrativa chiarisce che sono ricomprese nella nozione di imposte rilevanti semplificate anche le rettifiche contabilizzate nell’esercizio relative alle imposte di un esercizio precedente diverse da quelle afferenti posizioni fiscali incerte (c.d. *“return to provision”*).

L’**utile ante imposte** è desumibile direttamente dal CbCR qualificato.

Per quanto riguarda l’**aliquota di imposizione transitoria**, questa è pari al:

- a) 15 per cento per gli esercizi che iniziano nel 2023 e nel 2024;
- b) 16 per cento per gli esercizi che iniziano nel 2025;
- c) 17 per cento per gli esercizi che iniziano nel 2026.

È importante evidenziare che, nel caso in cui l’aliquota di imposizione effettiva semplificata sia inferiore all’aliquota di imposizione transitoria e non possa trovare applicazione il regime transitorio semplificato, occorrerà applicare le regole GloBE, calcolando *ex novo* l’aliquota di imposizione effettiva. In altri termini, l’aliquota di imposizione effettiva semplificata rileva esclusivamente ai fini della verifica del requisito in questione, ma non produce alcun effetto per il calcolo del livello di imposizione effettiva secondo le regole ordinarie.

L’articolo 4, commi 4 e 5, del Decreto, disciplina, poi, le condizioni per la verifica del requisito in esame nelle ipotesi in cui le imposte siano pagate da un soggetto diverso da quello che ha prodotto il relativo reddito, ovvero: una stabile organizzazione, una società controllata estera o una entità ibrida. In questi casi, le imposte relative ai redditi prodotti da tali soggetti, dovute nei loro Paesi di localizzazione o residenza, rilevano esclusivamente con riferimento a detti Paesi. Si tratta di un’impostazione coerente con quanto avviene per l’applicazione delle regole ordinarie, che ha la finalità di evitare di considerare due volte le medesime imposte, ai fini della verifica del requisito in esame. Viene stabilito, inoltre, che qualora per i suddetti soggetti non trovi applicazione il regime transitorio semplificato con riferimento al Paese di localizzazione o residenza, le imposte dovute, rispettivamente, dalla casa madre per la stabile organizzazione, dalla entità controllante per la controllata estera e dalla impresa proprietaria per l’entità ibrida, concorrono al calcolo della aliquota di imposizione

⁴⁹ Testo risultante dalla versione italiana del Regolamento (UE) 2023/1803 della Commissione del 13 settembre 2023. La definizione di “trattamento fiscale incerto” fornita dall’IFRIC 23 include anche il seguente esempio: *“la decisione dell’entità di non presentare la dichiarazione dei redditi in una giurisdizione fiscale o di non includere determinati redditi nel reddito imponibile costituisce un trattamento fiscale incerto se incerta è la sua accettabilità ai sensi della normativa fiscale”*.

effettiva semplificata nei rispettivi Paesi di localizzazione o residenza della casa madre, dell'entità controllante e dell'impresa proprietaria.

2.2.3 Requisito del profitto ordinario

L'ultimo requisito da rispettare, alternativamente ai primi due, per beneficiare del regime transitorio semplificato è quello del profitto ordinario e richiede un confronto tra l'importo della riduzione da attività economica sostanziale (“*Substance-based Income Exclusion*” o “SBIE”)⁵⁰ e l'utile/perdita *ante* imposte, riportato nel CbCR qualificato, con riferimento ad un determinato Paese testato.

L'articolo 5 del Decreto considera anche l'ipotesi in cui il gruppo in questione non sia tenuto alla presentazione del CbCR; in tal caso, la norma precisa che occorre considerare l'utile/perdita *ante* imposte come sarebbe stato riportato nel CbCR qualificato se il gruppo fosse stato obbligato a predisporlo. Si tratta di una previsione apprezzabile, da un lato, in quanto evita di discriminare un gruppo per il solo fatto che non sia tenuto alla predisposizione del CbCR; d'altra parte, occorre verificare, in concreto, se ciò non comporti un ulteriore aggravio degli oneri di *compliance* per tali gruppi (sarebbe stato più semplice, probabilmente, prevedere – a livello OCSE – la possibilità di reperire tali dati direttamente dai rendiconti finanziari).

Ebbene, il requisito è soddisfatto se l'importo della SBIE di un Paese testato è uguale o superiore all'utile *ante* imposte e, in ogni caso, se il gruppo registra una perdita *ante* imposte in detto Paese (in quest'ultimo caso, dunque, non è necessario calcolare la SBIE).

Sul punto, la relazione illustrativa al Decreto chiarisce che, ove il gruppo rispetti tali condizioni, è presumibile che nel Paese testato in esame il medesimo gruppo non realizzi un profitto eccedente il reddito c.d. “routinario” (o profitto ordinario) – ovvero quello calcolato, forfettariamente, sulla base degli investimenti in beni materiali e personale effettuati nel Paese – e, pertanto, ciò legittima la fruizione del regime transitorio semplificato.

È importante notare che, ai fini in esame, la SBIE va calcolata secondo le regole ordinarie e, pertanto, occorrerà raccogliere ed elaborare tutti i dati relativi alle spese salariali ammissibili e alle immobilizzazioni materiali ammissibili, come definiti dall'articolo 35 del D. Lgs. n. 209/2023, e compilare l'apposito quadro della dichiarazione. Per tali ragioni, dunque, la natura “semplificata” del regime transitorio, con riferimento al requisito in discussione,

⁵⁰ Cfr. articolo 35 del D. Lgs. n. 209/2023.

viene ridimensionata; difatti, come può evincersi dai numerosi chiarimenti forniti in ambito OCSE, il calcolo della SBIE può risultare abbastanza complesso⁵¹.

Occorre, inoltre, adottare alcuni accorgimenti nel calcolo della SBIE ai fini del requisito del profitto ordinario; invero, non si deve tenere conto delle spese salariali ammissibili e delle immobilizzazioni materiali ammissibili delle entità che non sono ricomprese nel CbCR qualificato – come, ad esempio, le entità possedute per la vendita – e delle entità escluse secondo l’articolo 11 del D. Lgs. n. 209/2023. Un’ulteriore esclusione, prevista dal comma 3 dell’articolo 5 del Decreto, riguarda le imprese che risultano localizzate in Paesi diversi da quelli in cui risultano residenti ai sensi del CbCR qualificato. In tal caso, l’esclusione riguarda la verifica del requisito del profitto ordinario per entrambi i Paesi interessati. In questo caso, tuttavia, sarebbe stato preferibile prevedere a livello OCSE una *tie-breaker rule* per “assegnare” le imprese all’una o all’altra giurisdizione per la verifica del requisito qui esaminato.

Un’altra questione riguarda l’aliquota delle riduzioni per spese salariali e immobilizzazioni materiali da applicare ai fini del requisito del profitto ordinario. Il D. Lgs. n. 209/2023, difatti, prevede, in via transitoria, delle aliquote più alte che si riducono gradualmente negli anni fino ad arrivare all’aliquota ordinaria pari al 5 per cento. Sul punto, il Decreto⁵² – in coerenza con quanto previsto nel Commentario Consolidato⁵³ – stabilisce che occorre utilizzare le medesime aliquote che risultino applicabili in via ordinaria in base all’Allegato B del D. Lgs. n. 209/2023⁵⁴.

⁵¹ A tale riguardo, ci si chiede se, in virtù del principio della “coerenza dei dati” di cui all’articolo 7, comma 5, del Decreto (su cui si veda *infra*), i gruppi che utilizzano ai fini del regime transitorio semplificato i dati contenuti nel bilancio o rendiconto separato della singola impresa, possano utilizzare i medesimi dati anche con riferimento alla determinazione della SBIE; quest’ultima, difatti, secondo le regole contenute nell’articolo 35 del D. Lgs. n. 209/2023, dovrebbe essere calcolato a regime in base ai dati utilizzati per la predisposizione del bilancio consolidato.

⁵² Cfr. articolo 5, comma 4, del Decreto.

⁵³ Cfr. Commentario consolidato, Annex A, par. 90.

⁵⁴ Quindi, per la riduzione relativa alle spese salariali rilevano le seguenti aliquote:

- a) nel 2023 il 10 per cento;
- b) nel 2024 il 9,8 per cento;
- c) nel 2025 il 9,6 per cento;
- d) nel 2026 il 9,4 per cento.

Con riferimento alla riduzione per immobilizzazioni materiali le aliquote rilevanti sono le seguenti:

- a) nel 2023 l’8 per cento;
- b) nel 2024 il 7,8 per cento;
- c) nel 2025 il 7,6 per cento;
- d) nel 2026 il 7,4 per cento.

2.3 Esercizio dell'opzione

Come illustrato in precedenza, il regime transitorio semplificato può essere fruito previa opzione da parte dell'entità dichiarante da esercitare nella comunicazione rilevante⁵⁵.

L'articolo 6 del Decreto regola le modalità e gli effetti dell'opzione per il regime transitorio semplificato di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto.

Nel caso in cui, in un determinato esercizio, il gruppo possa beneficiare di più regimi di semplificazione (ad esempio, quello di cui all'articolo 2, comma 1, quello previsto dall'articolo 15 del Decreto o regimi che saranno previsti in futuro), dovrà operare una scelta per uno solo di essi. Qualora si opti per un regime diverso da quello transitorio semplificato, pur avendone i requisiti, non si potrà beneficiare per quest'ultimo negli esercizi successivi.

L'opzione ha efficacia per un esercizio ed è rinnovabile, con riferimento al medesimo Paese, per gli esercizi successivi compresi nel periodo rilevante (ovvero fino all'esercizio che termina entro il 30 giugno 2028).

La relazione illustrativa al Decreto chiarisce che, per rinnovare l'opzione, deve ricorrere almeno uno dei tre requisiti sopra esaminati, ancorché differente rispetto al requisito soddisfatto nell'esercizio o negli esercizi precedenti. Viene, inoltre, precisato che l'opzione è esercitata con riferimento ad un determinato Paese "testato" che, come illustrato in precedenza, include un'entità o un insieme di entità che fruisce del regime transitorio semplificato in maniera autonoma rispetto alle altre imprese del gruppo residenti nella medesima giurisdizione (es. entità a controllo congiunto o gruppo di imprese a controllo congiunto).

L'articolo 6 del Decreto introduce, poi, una classificazione degli errori che possono essere commessi in merito all'esercizio dell'opzione, distinguendo tra:

- errori **significativi** e
- errori **formali**.

Gli errori significativi sono definiti come errori nella compilazione della comunicazione rilevante in assenza dei quali i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto⁵⁶, non sarebbero verificati. La commissione di tali errori comporta l'inefficacia dell'opzione e la

⁵⁵ Cfr. articolo 51, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 209/2023.

⁵⁶ La relazione illustrativa all'articolo 6 del Decreto contiene anche un riferimento al regime di cui all'articolo 15 del medesimo provvedimento; tuttavia, sulla base della sua formulazione, l'articolo 6 dovrebbe essere applicabile soltanto al regime transitorio semplificato di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto. Ciò dovrebbe essere confermato dal fatto che – come si vedrà – l'articolo 15 del Decreto contiene una specifica disciplina sulla commissione degli errori nell'esercizio della relativa opzione.

conseguente necessità di calcolare l'imposizione integrativa dovuta per le imprese e le entità a controllo congiunto localizzate nel Paese per cui l'opzione risulta inefficace, nel caso in cui non siano applicabili altri regimi semplificati⁵⁷.

Per quanto concerne, invece, gli errori formali, questi sono descritti in via residuale come errori nella comunicazione rilevante diversi dagli errori significativi. Tali errori non determinano l'inefficacia dell'opzione.

Per quanto la definizione delle due tipologie di errori sia abbastanza chiara, sarebbe stato opportuno fornire a titolo esemplificativo, quantomeno in sede di relazione illustrativa, una casistica per entrambe, anche in considerazione degli importanti effetti che derivano dalla diversa natura dei suddetti errori.

Dal punto di vista degli adempimenti, occorre sottolineare che l'esercizio dell'opzione non esonera il gruppo dagli obblighi informativi e dichiarativi previsti in relazione al regime transitorio semplificato per il Paese testato in cui si sono verificati i requisiti (si pensi, ad esempio, alla sezione della SBIE che dovrà essere integralmente compilata nel caso di verifica del requisito del profitto ordinario).

Esercizio transitorio

L'esercizio dell'opzione per il regime transitorio semplificato produce alcuni effetti anche in merito all'esercizio transitorio, disciplinato dall'articolo 54 del D. Lgs. n. 209/2023⁵⁸. Come noto, tale ultima disposizione contiene delle regole specifiche, di parziale deroga alla disciplina generale, per l'applicazione delle regole GloBE, appunto, nell'esercizio transitorio.

Ebbene, l'adesione al regime transitorio semplificato produce alcuni impatti anche per l'esercizio transitorio.

In primo luogo, l'esercizio transitorio di cui all'articolo 54, comma 2, del D. Lgs. n. 209/2023, è posticipato al primo esercizio in cui il gruppo non applica più il regime transitorio semplificato (o altro regime analogo nel Paese di riferimento). A tal riguardo, si rammenta che l'articolo 54, comma 2, citato prevede una disciplina specifica, in deroga alle disposizioni

⁵⁷ In tal senso sembra esprimersi la relazione illustrativa laddove precisa che *“la commissione di Errori Significativi preclude al gruppo la possibilità di avvalersi del regime di cui all'articolo 2, comma 1, negli esercizi successivi in relazione al “Paese testato” per il quale era stata esercitata l'opzione invalida”*.

⁵⁸ Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, del D. Lgs. n. 209/2023, si definisce “esercizio transitorio”, in relazione ad un Paese, il primo esercizio con riferimento al quale un gruppo di imprese è soggetto alle disposizioni del Titolo II del medesimo decreto legislativo ovvero alle disposizioni interne di trasposizione della direttiva sulla *global minimum tax* negli Stati membri europei ovvero alle disposizioni di recepimento delle regole OCSE in Stati terzi.

ordinarie⁵⁹, per quanto concerne l'applicazione delle imposte differite e anticipate. Più in dettaglio, viene stabilito che, ai fini del calcolo dell'aliquota di imposizione effettiva di un Paese nell'esercizio transitorio e in quelli seguenti, rilevano le imposte differite e anticipate iscritte nel bilancio all'inizio dell'esercizio transitorio. Inoltre, per i medesimi esercizi, rilevano anche le imposte anticipate non iscritte in bilancio in mancanza dei relativi presupposti⁶⁰.

Il medesimo effetto di differimento si realizza per l'esercizio transitorio di cui all'articolo 54, comma 4, del D. Lgs. n. 209/2023, con riferimento al quale non concorrono alla formazione del reddito o della perdita rilevante le imposte anticipate che originano da transazioni poste in essere dopo il 30 novembre 2021⁶¹.

Un'ulteriore posticipazione dell'esercizio transitorio riguarda, infine, l'articolo 54, comma 5, del D. Lgs. n. 209/2023, secondo cui, in caso di trasferimenti di immobilizzazioni posti in essere tra imprese dopo il 30 novembre 2021, ma prima dell'inizio dell'esercizio transitorio, il loro valore rilevante ai fini delle regole GloBE è pari al loro valore contabile in capo alla entità trasferente alla data del trasferimento⁶². Con riferimento a quest'ultima ipotesi, tuttavia, il differimento non trova applicazione in alcuni specifici casi: (i) qualora il Paese di localizzazione dell'impresa/entità trasferente applichi una imposta minima integrativa (o equivalente), un'imposta minima suppletiva (o equivalente) o un'imposta minima nazionale (o equivalente)⁶³; (ii) nell'ipotesi in cui l'evento traslativo o rivalutativo generi un componente positivo di reddito soggetto alle imposte rilevanti con un'aliquota non inferiore al 15 per cento.

⁵⁹ Si veda l'art. 29 del D. Lgs. n. 209/2023.

⁶⁰ Secondo la relazione illustrativa all'articolo 10 del Decreto, se il gruppo applica il regime transitorio semplificato in tutto il periodo rilevante (es. 2024, 2025, 2026), per un determinato Paese, deve tenere in considerazione le imposte anticipate e le imposte differite iscritte all'inizio dell'esercizio 2027 nel bilancio delle imprese localizzate nel Paese considerato.

⁶¹ Nello specifico, la relazione illustrativa all'articolo 10 del Decreto chiarisce che, se il gruppo applica il regime transitorio semplificato in tutto il periodo rilevante (es. 2024, 2025, 2026) per un determinato Paese, nell'esercizio 2027 non deve considerare le imposte anticipate che originano da elementi reddituali che non concorrono alla formazione del reddito o perdita rilevante, se tali imposte anticipate originano da transazioni realizzate successivamente al 30 novembre 2021 e fino alla fine dell'esercizio 2026.

⁶² Anche in questo caso, la relazione illustrativa all'articolo 10 del Decreto precisa che, se il gruppo applica il regime transitorio semplificato in tutto il periodo rilevante (es. 2024, 2025, 2026) per un determinato Paese, in caso di trasferimenti di immobilizzazioni posti in essere dopo il 30 novembre 2021, ma prima dell'inizio dell'esercizio 2027, da un'impresa o da un'entità del gruppo localizzata nel medesimo Paese, il valore rilevante di tali immobilizzazioni corrisponde al loro valore contabile in capo alla entità trasferente alla data del trasferimento.

⁶³ Dunque, se, ad esempio, il trasferente è soggetto alle regole GloBE dal 2025, i trasferimenti di immobilizzazioni realizzati dopo il 30 novembre 2021, ma prima dell'inizio dell'esercizio 2025, dovranno essere valorizzati dall'impresa acquirente localizzata nel Paese al loro valore contabile che questi avevano in capo alla entità trasferente alla data del trasferimento.

Infine, l'esercizio della scelta relativa alla perdita rilevante, disciplinata dall'articolo 30 del D. Lgs. n. 209/2023, può essere posticipato, esercitandola nella comunicazione rilevante relativa al primo esercizio in cui il gruppo non applica più il regime transitorio semplificato.

Non si realizza, invece, alcun posticipo in relazione alla disciplina transitoria in tema di riduzione da attività economica sostanziale⁶⁴, alla fase iniziale di esclusione dall'imposizione integrativa⁶⁵, al differimento dell'imposta minima integrativa e dell'imposta minima suppletiva⁶⁶ e all'esenzione transitoria per gli obblighi di comunicazione⁶⁷.

2.4 Esclusioni

Un aspetto particolarmente critico è rappresentato dalla regola c.d. "una volta fuori, sempre fuori" (*once out, always out*), contenuta nell'articolo 7 del Decreto. Si prevede, difatti, con specifico riguardo al regime transitorio semplificato di cui all'articolo 2 del Decreto⁶⁸, che il mancato rispetto di almeno uno dei tre requisiti sopra illustrati o la mancata opzione per detto regime, pur in presenza delle relative condizioni, in un dato esercizio per un dato Paese comporta l'impossibilità di esercitare la suddetta opzione negli esercizi successivi.

Si tratta di un principio abbastanza rigido, previsto già a livello OCSE e recepito *tel quel* nel nostro ordinamento. Sarebbe stato, probabilmente, più ragionevole prevedere siffatto limite con riferimento ad uno specifico requisito e non all'intero regime transitorio semplificato. In altri termini, sarebbe stato preferibile prevedere che un gruppo, laddove in un dato esercizio per un dato Paese possa, in principio, soddisfare uno dei tre requisiti e non lo faccia, abbia comunque il diritto di optare per il regime transitorio semplificato nell'esercizio successivo per il medesimo Paese qualora soddisfi almeno uno degli altri due requisiti; ciò a condizione che nessuno di questi due requisiti sia riscontrabile nell'esercizio precedente.

La regola "*once out, always out*" non si applica nel caso in cui il gruppo non abbia avuto alcuna impresa o entità a controllo congiunto nel Paese testato negli esercizi precedenti⁶⁹.

⁶⁴ Art. 55 D. Lgs. n. 209/2023.

⁶⁵ Art. 56 D. Lgs. n. 209/2023.

⁶⁶ Art. 57 D. Lgs. n. 209/2023.

⁶⁷ Art. 58 D. Lgs. n. 209/2023.

⁶⁸ La relazione illustrativa a commento dell'articolo 7, comma 1, del Decreto, chiarisce espressamente che tale regola non si applica in relazione al regime transitorio semplificato per l'imposta minima suppletiva di cui all'articolo 15 del Decreto.

⁶⁹ Si riporta di seguito l'esempio contenuto nella relazione illustrativa al Decreto: un gruppo è soggetto alle regole GloBE nell'esercizio 2024, ma in tale esercizio non detiene alcuna impresa nel Paese testato X. Nel 2025 costituisce un'impresa nel Paese testato X e può accedere, al ricorrere di almeno uno dei tre requisiti, al

Una ulteriore esclusione dal regime transitorio semplificato riguarda le entità apolidi. Siffatta esclusione appare coerente con le disposizioni specifiche contenute nelle GloBE Rules che prevedono un calcolo separato, dal resto del gruppo, per tali soggetti.

Sono previste, poi, altre specifiche esclusioni per le imprese ed entità a controllo congiunto, in presenza di determinate condizioni⁷⁰, e per gruppi a controllante multipla⁷¹.

Principio di coerenza nell'utilizzo dei dati

I commi 5 e 6 dell'articolo 7 del Decreto introducono un importante principio nell'economia del regime transitorio semplificato: il principio di coerenza nell'utilizzo dei dati. In particolare, il comma 5 stabilisce che tutti i dati e le informazioni relativi al gruppo (quali, ad esempio, i ricavi totali, l'utile/perdita ante imposte, le imposte rilevanti, ecc.), necessari per beneficiare del regime in esame, devono provenire dalla medesima fonte, pena l'esclusione da detto regime. Il gruppo, quindi, deve reperire tali dati da:

- i rendiconti utilizzati per la predisposizione del bilancio consolidato della controllante;
o
- i bilanci o rendiconti separati delle imprese se ricorrono le condizioni previste nel Decreto.

Tale principio è volto ad evitare che si generino distorsioni dovute ad un'asimmetria negli elementi rilevanti per le verifiche di accesso al regime. Si pensi, ad esempio, al caso in cui l'importo delle imposte rilevanti sia reperito nel rendiconto separato dell'impresa, predisposto sulla base dei principi contabili nazionali, e l'ammontare dell'utile ante imposte sia ricavato rendiconto preparato per il bilancio consolidato, redatto secondo diversi principi contabili.

L'unica eccezione a tale principio è costituita dalla necessità di considerare le imposte differite e anticipate, laddove siano calcolate esclusivamente in sede di predisposizione del bilancio consolidato da parte della controllante capogruppo, ancorché il rendiconto

regime transitorio semplificato per il medesimo Paese, nonostante applichi le regole GloBE già dall'esercizio 2024.

⁷⁰ Nello specifico, l'articolo 7, comma 3, del Decreto, stabilisce che, se durante il periodo rilevante il gruppo opta per il regime di imposizione dell'utile distribuito, di cui all'articolo 47 del D. Lgs. n. 209/2023, per le imprese localizzate in un dato Paese testato, tale gruppo non potrà più beneficiare negli esercizi successivi del regime transitorio semplificato.

⁷¹ Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del Decreto, il regime transitorio semplificato non si applica se il CbCR qualificato non è stato presentato per l'intero gruppo a controllante multipla, sulla base del medesimo bilancio consolidato utilizzato ai fini delle Regole GloBE.

finanziario qualificato utilizzato per redigere il CbCR qualificato e, quindi, rilevante per il regime transitorio semplificato, sia il rendiconto finanziario separato dell'impresa.

Sul punto, giova richiamare quanto previsto nel Commentario consolidato⁷² per chiarire meglio la portata di tale eccezione. In tale documento, difatti, viene precisato che, se la fiscalità differita “relativa all’utile (perdita) *ante* imposte” risultante dal *reporting package* o dal rendiconto finanziario separato dell'impresa è stanziata esclusivamente in sede di predisposizione del bilancio consolidato da parte della controllante capogruppo, l'importo delle imposte anticipate/differite da considerare ai fini in esame deve essere ricavato dal bilancio consolidato⁷³. Si pensi, ad esempio, al caso di un'impresa che utilizzi il proprio rendiconto finanziario separato per determinare l'importo dei ricavi e dell'utile (perdita) *ante* imposte ai fini della predisposizione del CbCR qualificato. Si assuma, poi, che detto rendiconto non consideri una specifica voce di ricavi/perdite⁷⁴ – in virtù dei principi contabili adottati per la predisposizione del rendiconto separato – e, pertanto, non includa la fiscalità differita afferente tale voce. Questa voce di ricavi/perdite e la relativa fiscalità differita, invece, vengono rilevati per la predisposizione del bilancio consolidato da parte della controllante capogruppo, secondo i relativi principi contabili. In questa ipotesi, al fine di calcolare l'aliquota di imposizione effettiva semplificata e di applicare, pertanto, il regime transitorio semplificato, l'impresa non può considerare le imposte anticipate/differite relative alla voce di ricavi/perdite in esame in quanto quest'ultima non è stata rilevata nel rendiconto finanziario separato utilizzato per la redazione del CbCR qualificato.

In altri termini, affinché possa trovare applicazione l'eccezione di cui all'articolo 7, comma 5, ultimo periodo, del Decreto, occorre che le imposte anticipate e differite siano relative a componenti di ricavi/perdite rilevante nel rendiconto finanziario utilizzato dall'impresa per la predisposizione del CbCR qualificato.

Il successivo comma 6 dell'articolo 7 del Decreto, a differenza del comma 5 che disciplina il principio di coerenza dei dati con riferimento alla singola impresa del gruppo, declina tale principio in relazione a tutte le imprese di un gruppo localizzate nel medesimo Paese. Viene stabilito, infatti, che tutti i dati utilizzati per effettuare i calcoli per fruire del regime transitorio

⁷² Cfr. Annex A, par. 69 e 73.

⁷³ “However, if the deferred tax component of the income tax expense related to PBT reflected in the Entity's reporting package or separate financial statements is reflected only in the accounting entries that are held at the level of the consolidating Parent Entity in the preparation of the CFS (instead of the Entity's own reporting package or separate financial statements), then the deferred tax expense must be drawn from the accounting entries that are held at the level of the consolidating Parent Entity in the preparation of the CFS” (Commentario consolidato, Annex A, par. 69).

⁷⁴ Nello specifico, l'esempio – riportato nel par. 73 dell'Annex A del Commentario consolidato – si riferisce alle rettifiche di allocazione del prezzo di acquisto (*purchase price accounting*, “PPA”, *adjustment*), su cui si veda *infra*.

semplificato con riferimento a tutte le imprese ed entità di un gruppo localizzate nello stesso Paese devono provenire dallo stesso rendiconto finanziario qualificato e cioè:

- dai rendiconti utilizzati per la predisposizione del bilancio consolidato o
- dai bilanci o rendiconti separati delle imprese alle condizioni previste dal Decreto.

Un gruppo, quindi, ben può utilizzare diversi rendiconti finanziari qualificati come fonte dei dati in relazione a diversi Paesi testati all'interno del medesimo CbCR qualificato⁷⁵.

Anche in questo caso è prevista un'eccezione: per le eventuali stabili organizzazioni e entità non materiali del gruppo, localizzate nel Paese, il gruppo può⁷⁶ utilizzare dati provenienti da una fonte diversa rispetto a quella utilizzata dalle altre imprese ed entità del gruppo, consentita *“nel Commentario alle regole OCSE e nelle guide amministrative pubblicate dall'OCSE”*. Si tratta, dunque, a tutti gli effetti di un rimando integrale ai documenti OCSE, anche di futura pubblicazione.

Appare utile richiamare, nel contesto del principio di coerenza dei dati, un chiarimento fornito dall'OCSE⁷⁷, secondo cui le voci del CbCR che non rilevano ai fini del regime transitorio semplificato (quali, ad esempio, le imposte pagate, le imposte correnti accantonate, ecc.) possono avere una qualsiasi fonte, prevista dalla normativa CbCR di riferimento, senza che ciò impedisca l'accesso al regime in esame.

2.5 Disposizioni antielusive

Il Decreto prevede una serie di disposizioni volte a contrastare l'eventuale comportamento elusivo posto in essere dai gruppi per poter soddisfare, in maniera artificiosa, uno dei tre requisiti richiesti per l'applicazione del regime transitorio semplificato.

Più in dettaglio, l'articolo 14 del Decreto individua tre fattispecie potenzialmente elusive (tutte ricomprese nella nozione di **“accordo di arbitraggio ibrido”**):

- a) accordo di deduzione senza inclusione;
- b) accordo di duplicazione di perdite;
- c) accordo di doppio riconoscimento di imposte.

⁷⁵ Cfr. Commentario consolidato, Annex A, par. 78.

⁷⁶ A differenza del comma 5, la cui formulazione non sembra lasciare margini di discrezionalità al gruppo, in questo caso la deroga di cui al comma 6 introduce una possibilità di scelta.

⁷⁷ Cfr. Commentario consolidato, Annex A, par. 74.

La relazione illustrativa che accompagna il Decreto, tuttavia, chiarisce che la semplice realizzazione di uno dei suddetti accordi non costituisce di per sé motivo per attivare le disposizioni previste dall'articolo 14 per ciascuna di esse. Occorre, infatti, che la relativa transazione sia stata posta in essere dopo il 15 dicembre 2022.

Sono previste diverse conseguenze in base alla natura dell'accordo.

L'**accordo di deduzione senza inclusione** è definito come un accordo per cui un'entità, direttamente o indirettamente, eroga un finanziamento o effettua un investimento in un'altra entità da cui consegue l'iscrizione di una componente negativa di reddito nel bilancio di una entità, in presenza delle seguenti condizioni alternative:

1. nel bilancio della entità controparte dell'accordo non è iscritta una corrispondente componente positiva di reddito o
2. non è ragionevole prevedere che, in vigore dell'accordo, l'entità controparte registri un corrispondente incremento del reddito imponibile.

In questa ipotesi, dunque, vi sarebbe un'asimmetria nel trattamento fiscale dell'operazione in capo alle controparti, in quanto, da una parte, vi sarebbe una deduzione di un componente negativo e, dall'altra, non vi sarebbe alcuna corrispondente componente positivo di reddito tassato.

Il successivo comma 4 dell'articolo 14 precisa che, ai fini del precedente n. 2, non si determina un "corrispondente incremento del reddito imponibile" e, pertanto, un accordo non si qualifica come di deduzione senza inclusione in base al precedente n. 2, qualora:

- l'importo della componente positiva che concorre a formare il reddito è compensato da posizioni soggettive (es. perdite fiscali riportate in avanti o interessi attivi non utilizzati in compensazione riportati in avanti) con riferimento alle quali non sono state rilevate attività fiscali anticipate oppure non sarebbero state rilevate in assenza dell'accordo di arbitraggio ibrido posto in essere dopo il 15 dicembre 2022⁷⁸ o
- il pagamento che dà luogo alla componente negativa di reddito determina una riduzione del reddito imponibile di una entità che è localizzata nello stesso Paese della entità controparte a condizione che tale componente negativa di reddito non riduca l'utile *ante* imposte relativo a tale Paese⁷⁹.

⁷⁸ In sintesi, il mancato stanziamento della fiscalità anticipata dovrebbe costituire indice della "buona fede" dell'impresa nel caso in esame.

⁷⁹ Il Commentario consolidato, Annex A, par. 96, a tale riguardo, riporta l'esempio di una spesa o una perdita iscritta nel bilancio di un'entità trasparente che è detenuta da un'impresa nel Paese dell'entità controparte.

Nell'ipotesi di un accordo di deduzione senza inclusione posto in essere dopo il 15 dicembre 2022, ai fini della verifica dei requisiti per l'accesso al regime transitorio semplificato, si esclude dall'utile *ante* imposte del Paese ogni componente negativa di reddito (*i.e.* si incrementa il reddito) che è stata originata da tale accordo.

Per quanto concerne l'**accordo di duplicazione di perdite**, questo corrisponde a un accordo per cui una entità iscrive in bilancio una componente negativa di reddito, in presenza delle seguenti condizioni alternative:

1. la componente negativa di reddito è iscritta anche nel bilancio di un'altra entità; o
2. l'accordo comporta la deduzione, ai fini delle imposte sui redditi, di una corrispondente componente negativa di reddito in capo a un'altra impresa localizzata in un altro Paese.

Si tratta, dunque, del caso in cui, con riferimento alla medesima operazione, più soggetti deducono, ai fini delle imposte sui redditi, la medesima componente negativa.

Ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del Decreto, non si configura un accordo di duplicazione di perdite in base al precedente n. 1 se e nella misura in cui la componente negativa di reddito è compensata da componenti positive di reddito iscritte nei bilanci di entrambe le entità.

Per quanto riguarda il successivo n. 2, non si realizza un accordo di duplicazione di perdite qualora la componente negativa di reddito sia compensata da componenti positive di reddito incluse: (*i*) nel bilancio della entità che ha ridotto il proprio utile nell'esercizio in misura pari alla componente negativa di reddito e (*ii*) nel reddito imponibile dell'altra entità calcolato deducendo la medesima componente negativa di reddito.

In presenza di un accordo di duplicazione di perdite posto in essere dopo il 15 dicembre 2022, ai fini della verifica dei requisiti per l'accesso al regime transitorio semplificato, analogamente a quanto avviene per l'accordo di deduzione senza inclusione, si esclude dall'utile *ante* imposte del Paese ogni componente negativa di reddito (*i.e.* si incrementa il reddito) che è stata originata da tale accordo⁸⁰.

Infine, l'**accordo di doppio riconoscimento di imposte** identifica un accordo per cui una imposta sul reddito è, in tutto o in parte, inclusa da più di una entità nelle rispettive imposte

⁸⁰ L'articolo 14, comma 7, del Decreto, prevede che nell'ipotesi in cui le due entità che registrano la componente negativa di reddito, in base al precedente n. 1, siano localizzate nella medesima giurisdizione, la regola di neutralizzazione enunciata si applica solo con riferimento ad una di esse al fine di evitare una duplicazione.

rilevanti rettificate⁸¹ o è da considerare ai fini del calcolo della loro aliquota di imposizione effettiva semplificata⁸², a meno che tale imposta sia anche riferibile ad una componente di reddito inclusa nel reddito imponibile di ciascuna di queste entità⁸³.

Come anticipato, affinché si applichi la disciplina antielusiva in esame, occorre che gli accordi in questione siano stati conclusi dopo il 15 dicembre 2022. A questo riguardo, l'articolo 14, comma 3, del Decreto prevede alcuni specifici criteri per verificare il rispetto di tale condizione⁸⁴.

Con riferimento a un accordo di doppio riconoscimento di imposte realizzato dopo il 15 dicembre 2022, ai fini della verifica dei requisiti per l'accesso al regime transitorio semplificato, è escluso dal valore delle imposte rilevanti semplificate del Paese ogni importo di imposte sul reddito originata da tale accordo.

2.6 Regime transitorio semplificato per l'imposta minima suppletiva

L'articolo 21, comma 9, del D. Lgs. n. 209/2023 introduce uno specifico regime transitorio semplificato per l'imposta minima suppletiva che trova applicazione per gli esercizi, di durata non superiore a 12 mesi, che iniziano entro il 31 dicembre 2025 e terminano prima del 31 dicembre 2026, applicabile anch'esso previa espressa opzione. Tale regime è oggetto dell'articolo 15 del Decreto che ne detta le disposizioni attuative.

Secondo tale regime, l'imposta minima suppletiva dovuta in relazione al Paese di localizzazione della controllante capogruppo è pari a zero se tale Paese applica l'imposta sul reddito delle società con un'aliquota nominale pari o superiore al 20 per cento⁸⁵.

Il motivo di tale scelta è quello di evitare che l'imposta minima suppletiva trovi applicazione prima che i Paesi abbiano avuto un tempo sufficiente per introdurre la propria imposta

⁸¹ L'articolo 14, comma 1, lett. d), del Decreto, fa espresso riferimento alle "imposte rilevanti rettificate" (disciplinate dall'articolo 28 del D. Lgs. n. 209/2023) e non alle "imposte rilevanti semplificate" (come definite nell'articolo 1, comma 1, n. 8), del Decreto.

⁸² Cfr. articolo 1, comma 1, n. 1), del Decreto.

⁸³ Un accordo non si qualifica come di doppio riconoscimento di imposte, tuttavia, qualora la duplicazione delle imposte origini dalle regole di calcolo delle imposte rilevanti semplificate di cui all'articolo 4, comma 5, del Decreto, illustrate in precedenza.

⁸⁴ Nello specifico, un accordo di arbitraggio ibrido si ritiene posto in essere dopo il 15 dicembre 2022 se, dopo tale data:

- a) è modificato o è oggetto di cessione;
- b) l'esercizio di ogni diritto o l'adempimento di ogni obbligazione.

⁸⁵ Rileva l'aliquota nominale prevista generalmente nell'ordinamento estero per l'imposizione dei gruppi cui si applicano le regole GloBE (cfr. articolo 15, comma 5, del Decreto).

minima nazionale⁸⁶. Come noto, infatti, in assenza di un'imposta minima nazionale equivalente, il Paese di localizzazione di imprese a bassa imposizione potrebbe non essere in grado di riscuotere la relativa imposizione integrativa che, invece, potrebbe essere riscossa dai Paesi che hanno introdotto un'imposta minima suppletiva equivalente in cui sono localizzate altre imprese del gruppo.

Un'altra ragione che ha portato l'OCSE/IF a prevedere il regime in esame è quello per cui l'adozione di un'imposta minima suppletiva può comportare un maggior rischio di controversie in quanto presuppone un maggior numero di informazioni e un più alto grado di coordinamento rispetto all'imposta minima integrativa.

L'opzione per tale regime è esercitata, dall'impresa dichiarante del gruppo, nella comunicazione rilevante con riferimento a un dato esercizio e a un dato Paese ed è rinnovabile in presenza dei relativi requisiti.

Anche con riferimento al regime transitorio semplificato per l'imposta minima suppletiva vi è una distinzione tra errori significativi e formali⁸⁷: in caso di errori **significativi**, l'opzione è inefficace; la commissione di errori **formali**, invece, non determina l'inefficacia.

Inoltre, analogamente a quanto avviene per il regime di cui all'articolo 2 del Decreto, anche in caso di opzione per il regime in esame il gruppo è tenuto a adempiere agli obblighi informativi e dichiarativi relativi al Paese per cui risulta applicabile detto regime.

2.7 Controlli dell'Amministrazione finanziaria

L'ultimo articolo del Decreto reca disposizioni in materia di controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria, applicabili a entrambi i regimi transitori semplificati in esso contenuti.

A tale riguardo, occorre preliminarmente richiamare il principio stabilito dalle regole GloBE⁸⁸, in base al quale la contestazione dell'utilizzo del regime semplificato può essere sollevata soltanto dal Paese che avrebbe diritto a riscuotere l'imposizione integrativa se l'aliquota di imposizione effettiva della giurisdizione per cui è stato applicato il suddetto regime fosse inferiore al 15 per cento.

⁸⁶ Cfr. Commentario consolidato, Annex A, cap. 4, par. 1.

⁸⁷ Le definizioni sono le medesime previste per il regime transitorio semplificato di cui all'articolo 2 del Decreto.

⁸⁸ Cfr. articolo 8.2.2, lett. a). Il Commentario consolidato, in proposito, al par. 35, chiarisce che non è necessario che l'amministrazione fiscale o il contribuente calcolino l'aliquota di imposizione effettiva per verificare se questa sia o meno inferiore al 15 per cento.

In coerenza con quanto previsto nelle regole GloBE⁸⁹, l'articolo 16, comma 1, del Decreto, stabilisce che l'amministrazione finanziaria italiana ha a disposizione 36 mesi dalla ricezione della comunicazione rilevante⁹⁰ per comunicare all'impresa dichiarante (o altra impresa localizzata in Italia) la contestazione dell'applicazione di uno dei due regimi transitori semplificati previsti dal Decreto⁹¹. I soggetti chiamati a fornire informazioni all'amministrazione finanziaria, sono tenuti a adempiere entro il termine di sei mesi dalla notifica della relativa richiesta.

Infine, se i soggetti coinvolti non forniscono le informazioni richieste entro il suddetto termine o tali informazioni evidenziano la commissione di un errore significativo, non si applicano i regimi transitori semplificati disciplinati dal Decreto⁹².

⁸⁹ Cfr. articolo 8.2.2, lett. b).

⁹⁰ Cfr. articolo 51 del D. Lgs. n. 209/2023.

⁹¹ Sarebbe opportuno esplicitare le modalità di coordinamento tra tale termine e l'ordinario termine previsto dal nostro ordinamento per l'accertamento. Non è chiaro, inoltre, se vige un "ordine di priorità" dei soggetti cui l'amministrazione finanziaria può comunicare la contestazione e da quando dovrebbe decorrere il termine di 6 mesi in caso di contestazioni effettuate nei confronti di più soggetti (sempre che ciò sia possibile).

⁹² In merito, la relazione illustrativa precisa che tali soggetti, al fine di poter applicare uno dei regimi transitori in esame, devono dimostrare che i fatti e le circostanze identificati dall'amministrazione finanziaria non hanno inciso sulla idoneità dell'impresa a beneficiare del *safe harbour* indicato nella comunicazione rilevante.

3. Conclusioni

La finalità dei regimi transitori semplificati è quella di ridurre il più possibile gli adempimenti a carico delle imprese richiesti dalle regole GloBE, in particolare in quei casi in cui, in virtù di alcune regole “convenzionali”, appaia probabile che il gruppo sostenga già un onere impositivo adeguato. Tale finalità può ritenersi, in linea di principio, raggiunta dalle regole interne, sebbene occorra verificare se dalla concreta applicazione delle stesse possano derivare delle difficoltà applicative per i gruppi.

La maggiore “lacuna” – se così si può definire – è proprio la natura “transitoria” di tali regimi, in particolare, per quanto concerne il regime transitorio semplificato di cui all’articolo 2 del Decreto⁹³, che lascia, pertanto, a regime, una certa complessità di calcoli e adempimenti per le imprese.

Un altro aspetto da considerare con riferimento al regime transitorio semplificato di cui all’articolo 2 del Decreto riguarda l’attendibilità dei dati contenuti nel CbCR. Fino al 2023 la redazione del CbCR aveva natura “compilativa”, con un regime transitorio coerente con tale finalità. Dal 2024, invece, i dati contenuti nel CbCR assumono una maggiore importanza per i gruppi cui si applicano le regole GloBE, avendo un impatto direttamente sulla debenza dell’imposta. È probabile, pertanto, che le imprese valuteranno se dotarsi o meno di strumenti di *assurance* sui dati riportati nel CbCR⁹⁴.

⁹³ Sul punto, si segnala che, a livello internazionale, vi sono proposte da parte di associazioni di imprese (es. BIAC) sulla possibilità di introdurre dei *safe harbour* permanenti basati sui dati reperibili del CbCR.

⁹⁴ Sarebbe, inoltre, opportuno valutare il coordinamento di tale disciplina con quella del regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli 3-7 del D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 128.